



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

PIER GIORGIO DE GERONIMO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
308	29/08/2025	5017	08

Oggetto:

Approvazione degli esiti della caratterizzazione ambientale e del documento dell'Analisi di rischio sito-specifica rev.02 datato 27.03.2025, presentati dall'Amministratore Giudiziario della Società Apostolico & C. Tanagro s.n.c., relativi all'area della cava di tufo grigio, ubicata in località Campo del Comune di Comiziano (NA), sito censito nel PRB della Regione Campania con codice 3029A504.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) Che gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 "Norme in Materia Ambientale" disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- b) Che questa Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti 08 - Napoli, è competente per la "Presenza d'Atto" delle Indagini preliminari ambientali, per l'approvazione dei Piani di caratterizzazione, di Analisi di rischio sito-specifica e dei progetti di bonifica e/o di messa in sicurezza operativa/permanente, i cui siti ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Napoli;
- c) Che con Decreto Dirigenziale n. 12 del 28/01/2021, questa U.O.D. ha approvato, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06, il Piano di Caratterizzazione Rev.00, presentato dall'Amministratore giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c., con nota del 22/10/2020, per l'area di Cava di tufo grigio, ubicata in località Campo del Comune di Comiziano (NA), autorizzando le attività previste dallo stesso P.C.;
- d) Che l'Amministratore Giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c., con nota pec del 01/12/2022, acquisita agli atti il 28/12/2022 con prot. n. 2022.0642386, ha trasmesso l'elaborato n. 70_2022_pdc.02.00 datato 16/11/2022, comprensivo di allegati, contenente la proposta di modifica sostanziale del Piano di caratterizzazione ambientale, approvato con decreto Dirigenziale n. 12 del 28/01/2021;
- e) Che detta modifica sostanziale al P.C. è stata richiesta in quanto le conclusioni dello studio geologico e idrogeologico, riportato nell'elaborato datato 15/10/2022, nonché le evidenze dell'ultimo rilievo effettuato, "*.....sono tali da confermare l'inaccessibilità di alcuni punti di indagine presenti nel Piano di caratterizzazione approvato...omissis*" e pertanto sono state proposte alcune variazioni ai punti di sondaggio autorizzati;
- f) Che con D.D. n.106 del 28/03/2023, questa U.O.D. ha approvato la modifica sostanziale al Piano di caratterizzazione approvato con D.D. n. 12/2021, presentata dall'Amministratore Giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c., per l'area di cava di tufo grigio ubicata in località Campo del Comune di Comiziano (NA) ed ha rilasciato l'autorizzazione per l'esecuzione delle attività previste nella medesima modifica;
- g) Che l'Amministratore Giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c. con nota pec del 30/06/2023, acquisita il 02/08/2023 prot. n. 0391138, ha trasmesso la Relazione sui risultati delle indagini ambientali eseguite, redatta dalla Società Natura S.r.l., datata 21/06/2023;
- h) Che l'Arpac - Dipartimento Provinciale di Napoli - con nota del 25/08/2023 prot.n.052747/2023, ha richiesto: "*...la trasmissione di una revisione al documento "RELAZIONE SUI RISULTATI DELLE INDAGINI AMBIENTALI ESEGUITE rev.00" redatto da Natura Srl ed acquisito al protocollo di ARPAC con n. N.0042318/2023 del 30/06/2023, relativo agli esiti delle indagini del Piano di caratterizzazione in oggetto, che tenga conto delle prescrizioni del Decreto Dirigenziale UOD08 di approvazione della Modifica Sostanziale al PdC n. 106/2023..*";
- i) Che l'Amministratore Giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c., con nota pec del 19/09/2023, acquisita in data 06/10/2023 prot. n. 0476585, ha trasmesso il documento denominato "*RELAZIONE SUI RISULTATI DELLE INDAGINI AMBIENTALI ESEGUITE rev.01*", riscontrando quanto richiesto dall'Arpac con la sopracitata nota del 25/08/2023;

- j) Che l'Arpac - Dipartimento Provinciale di Napoli - con nota prot.n.0071085/2023 del 16/11/2024, ha trasmesso il verbale del proprio Tavolo tecnico, tenutosi in pari data, per la *validazione della campagna di caratterizzazione ambientale eseguita dal soggetto obbligato in contraddittorio con Arpac*, nelle cui "Conclusioni" ha riportato che: *"... si ritiene, nel suo complesso, VALIDATA la campagna di caratterizzazione eseguita dal soggetto obbligato in contraddittorio con ARPAC.*
In funzione di quanto riscontrato dagli esiti analitici, è necessario procedere con l'iter previsto dal D.Lgs.152/06 al Titolo V Parte IV, adoperando, nella elaborazione dell'Analisi del Rischio i dati più cautelativi riscontrati sia dalla parte che dai propri laboratori di ARPAC";
- k) Che l'Amministratore Giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c. con nota pec del 14/02/2024, acquisita con prot.n.2024.0085489 del 16/02/2024, ha trasmesso il documento di Analisi di Rischio sanitario ambientale rev. 01, datato 08/02/2024, redatto dalla Società Natura S.r.l.;
- l) Che l'Arpac - Dipartimento Provinciale di Napoli, con nota pec del 17/04/2024 prot. n. 0024147/2024 e con successiva nota del 30/04/2024 prot.n.0026963/2024, acquisita in data 07/05/2024 prot. n. 0225068, ha trasmesso il parere non favorevole sull'Analisi di rischio sanitario ambientale rev. 01, presentata dall' Amministratore Giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c, ritenendo che: *"..... il modello concettuale definitivo vada rivisto, sia relativamente all'effettivo stato di potenziale contaminazione che ai percorsi di esposizione e alle vie di migrazione, sulla base di ulteriori linee di evidenza, quali il monitoraggio delle acque sotterranee e la verifica della presenza di sostanze associata a valori di fondo. In particolare è opportuno:*
Verificare che la presenza dei metalli nei suoli (anche in concentrazioni superiori alle CSC/CSR) possa essere correlata a valori di fondo naturale: valutazione della distribuzione delle sostanze, entità dei superamenti, corrispondenza con il ciclo produttivo, presenza nelle aree esterne, caratteristiche geochimiche dell'area);
Valutare l'effettivo rischio di lisciviazione attraverso lo studio delle caratteristiche geologiche/idrogeologiche e un adeguato monitoraggio delle acque sotterranee, da concordare con ARPAC, considerato che in falda non sono stati rilevati i contaminanti a cui è associato il suddetto rischio (eccetto As), che per Arsenico, Berillio, Selenio, Tallio è da intraprendere la verifica di cui al punto a), e che per gli idrocarburi pesanti è stata considerata la frazione più cautelativa (assenza di speciazione) e non è stato rilevato in falda;
Valutare l'effettiva contaminazione della falda, associata ai contaminanti rilevati e al superamento al punto di conformità, attraverso la verifica della contaminazione di fondo sia naturale (per quanto riguarda Arsenico, Ferro, Manganese, Alluminio) che antropico (organoclorurati), vista anche la presenza di sforamenti dei limiti normativi già nei piezometri di monte idrogeologico.
2. A valle delle verifiche di cui al punto precedente, in base al modello concettuale ridefinito, dovrà essere valutata la necessità di elaborare una nuova analisi di rischio";
- m) Che l'Amministratore Giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c. con pec del 31/10/2024, acquisita con prot.n.2024.0534525 del 12/11/2024, ha trasmesso la revisione del documento di Analisi di Rischio sanitario ambientale datato 28/10/2024 rev.01, precisando che il documento è stato redatto sulla scorta delle osservazioni formulate dall'Arpac, con i pareri del 17/04/2024 prot. n. 0024147/2024 e del 30/04/2024 prot.n.0026963/2024;
- n) Che questa U.O.D. con nota del 21/11/2024 prot. PG/2024/00552680, ha convocato apposita Conferenza di servizi, finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione degli esiti della caratterizzazione e del documento denominato "Revisione Analisi di rischio sanitario

ambientale” rev. 01 datato 28/10/2024, relativi all’ area di cava di tufo grigio sita in località Campo del Comune di Comiziano (NA);

- o) Che in data 18/12/2024 si è tenuta la Conferenza di servizi per procedere ad un contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo per la valutazione ed eventuale approvazione degli esiti della caratterizzazione e del documento dell’Analisi di rischio sito-specifica, presentata dall’Amministratore Giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c. con pec del 31/10/2024, acquisita con prot.n.2024.0534525 del 12/11/2024;
- p) Che agli atti della seduta di Conferenza di servizi è stata acquisita la seguente documentazione:
 - 1. Nota Arpac- Dipartimento di Napoli nota prot.n.0071085/2023 del 16/11/2024, acquisita in data 17/11/2023 con prot. n. 2023.0556532, con cui la medesima Agenzia ha trasmesso il verbale del proprio Tavolo tecnico del 16/11/2023, relativo alla validazione della campagna di caratterizzazione eseguita in contraddittorio;
 - 2. Nota Città Metropolitana di Napoli del 16/12/2024 prot. n. 0183276, acquisita il 16/12/2024 prot. n. 2024.0600257, con cui il medesimo Ente ha trasmesso il proprio parere favorevole, con prescrizioni in merito al documento di Analisi di Rischio presentata;
 - 3. Nota dell’A.S.L. NA 3 Sud prot. n.0604491 del 18/12/2024, con cui la medesima Azienda comunica che: “...dal 28/03/2023 non è pervenuta alcuna documentazione e pertanto non è possibile esprimere valutazioni e/o pareri...”
 - 4. Nota del sig. Isidoro Tanagro del 26/11/2024 acquisita al prot.n. 0566453 del 28/11/2024, con la quale rappresenta i motivi per i quali ritiene di rivedere la destinazione urbanistica e di conseguenza la colonna di riferimento;
- q) Che nella seduta della citata Conferenza del 18/12/2024, il Presidente vista la nota la nota dell’Asl NA 3 sud, con la quale la medesima Azienda comunica che: “...dal 28/03/2023 non è pervenuta alcuna documentazione e pertanto non è possibile esprimere valutazioni e/o pareri...”, ha ritenuto aggiornare la Conferenza di servizi, tenuto conto del periodo festivo, al 28/01/2025;
- r) Che l’Arpac – Dipartimento di Napoli con nota del 20/12/2024 prot.n.0080451/2024, acquisita agli atti il 23/12/2024 con prot.n.2024.613061, ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni sull’analisi di rischio presentata;
- s) Che questa U.O.D. con nota del 23/01/2025 prot. PG/2025/0035739, ha rinviato per motivi organizzativi inerenti l’ufficio la seduta di Conferenza di servizi al giorno 12 febbraio 2025;
- t) Che questa U.O.D., con nota del 30/01/2025 prot. PG/2025/0049464, ha chiesto all’Ufficio Tecnico del Comune di Comiziano, atteso che agli atti è accluso un Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato il 02/07/2020 prot. n. 2507, un aggiornamento dello stesso, da cui si possa evincere la destinazione d’uso dell’area di interesse e la Colonna da tralasciare per la matrice suolo di cui alla Tabella 1 Allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- u) Che il Comune di Comiziano in data 05/02/2025, acquisito da questa U.O.D. in data 05/02/2025 al prot. PG/2025/0059125, ha trasmesso il Certificato di Destinazione Urbanistica;
- v) Che agli atti della seduta di Conferenza di servizi è stata acquisita la seguente documentazione:

1. Certificato di Destinazione Urbanistica del 05/02/2025 prot. 789, rilasciato dal Comune di Comiziano - Servizio Tecnico, a firma dell'arch. Raffaele Canonico, acquisito agli atti in pari data con prot.n.2025.0059125;
2. Nota Città Metropolitana di Napoli del 07/02/2025 prot. n. 0024526, acquisita il 10/02/2022 prot. PG/2025/0066717, con cui il medesimo Ente ha trasmesso il proprio parere, nel quale si riporta, tra l'altro, che: *".....Poiché la documentazione tecnica oggetto di valutazione per la approvazione non è stata sostituita o integrata rispetto a quella presentata in occasione della CdS del 18/12/2024, si richiama il proprio parere RU 183276 del 16/12/2024 che per pronta lettura si allega alla presente.*

Letto il verbale della CdS del 18/12/2024, ed in particolare la nota del soggetto procedente, a firma di Isidoro Tanagro del 26/11/2024 ad esso allegato, con riferimento alle considerazioni relative alla destinazione urbanistica del sito e, conseguentemente alla colonna di CSC di riferimento, si rappresenta quanto segue.

Relativamente all'uso del sito si deve fare rimando alle determinazioni del Comune in quanto Ente preposto e competente alle decisioni relative alla vocazione e alle destinazioni d'uso del proprio territorio. A tal proposito si prende atto che codesta UOD con propria nota PG/2025/49464 del 30/01/2025 ha provveduto a fare formale richiesta al Comune di certificato di destinazione d'uso dell'area.

Circa le considerazioni avanzate dal soggetto proponente si rappresenta quanto segue.

La destinazione di un'area estrattiva post attività produttiva (ad esaurimento della potenzialità estrattiva autorizzabile) non può che essere definita da strumenti pianificatori (PUC e PRAE) al punto che il progetto stesso di estrazione e successiva ricomposizione è redatto proprio in funzione della futura destinazione del sito. È naturale che il progetto di ricomposizione ambientale deve necessariamente tener conto dell'uso futuro che si intenderà fare delle aree e non a quello produttivo di estrazione di materia prima che è momentaneo. Basti pensare alla tipologia ed alla qualità del materiale di riempimento che è consentito utilizzare per un'area che si intende destinare a parco pubblico o a area agricola.

In merito alle sentenze della Corte di cassazione citate si osserva che in quei casi la materia del contendere non è l'uso urbanistico od ambientale delle aree quanto il loro valore catastale ai fini fiscali.”;

3. Nota dell'Asl Na3 sud del 11/02/2025 prot.20250039025, acquisita agli atti con prot.n.2025.72511 del 12/02/2025 il medesimo Ente ha trasmesso il proprio parere, nel quale si riporta, tra l'altro, che : *" si condivide il parere favorevole dell'ARPAC del 16/12/2024 nonché il parere favorevole della Città Metropolitana prot. 183276 del 16/12/2024 ribadendo la necessità di un piano di monitoraggio della falda con l'obbligo della Ditta di adottare tutte le misure necessarie ad evitare la contaminazione delle culture circostanti destinate al consumo umano e animale in caso di superamento delle CSC. Per la problematica di destinazione urbanistica del sito è necessario che il Comune, organo competente, si esprima in modo chiaro tenendo conto dell'uso futuro dell'area considerato che trattasi di una cava che non ha più la potenzialità estrattiva autorizzabile e pertanto non potrà avere un uso produttivo di estrazione*
“;

4. Documento con oggetto Osservazioni ai lavori della Conferenza inviato dal Sig. Isidoro Tanagro, acquisito agli atti il 11/02/2025 con prot.n.2025.0069698, nelle cui conclusioni si afferma che *"... anche alla luce degli atti richiamati e del recente certificato di destinazione urbanistica dell' area de qua di cui al punto 5, in riferimento alla tabella delle soglie di CSC del Testo Unico Ambientale D.lgs n. 152 del 03.04.2006 Tab.1 All.5 Parte IV, per i siti ad uso commerciale e industriale è certamente applicabile la colonna B”.*

- w) Che nell'ambito dei lavori della Conferenza è stato invitato il Rappresentante del Comune di Comiziano, competente in materia urbanistica, a voler dichiarare la destinazione urbanistica attuale e futura dell'area d'interesse, ciò al fine di determinare la colonna da riguardare per

la matrice suolo di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- x) Che il Rappresentante del Comune di Comiziano in merito alla destinazione urbanistica attuale del sito ha confermato quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica del 05/02/2025 prot. 789 trasmesso, confermando la destinazione industriale, in merito alla destinazione futura evidenzia che il PUC è in fase di redazione;
- y) Che la UOD Genio Civile di Napoli GRC , in merito alla problematica di eventuali vincoli previsti dal PRAE per la ricomposizione ambientale del sito, ha rappresentato nella seduta che non sussiste un vincolo specifico, ma dipende dalla destinazione urbanistica dell'area;
- z) Che la Conferenza di Servizi ha preso atto della dichiarazione del Comune in merito alla destinazione urbanistica del sito e pertanto per la matrice suolo si debba fare riferimento ai limiti della col. B Tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- aa) Che la Conferenza di servizi preso atto della dichiarazione del Comune, sentita la UOD Genio Civile di Napoli GRC, ha invitato l'Amministratore giudiziario a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricezione del verbale di seduta, l'Analisi di rischio sito specifica elaborata prendendo come riferimento la Colonna B per la matrice suolo di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- bb) Che questa UOD, con nota del 14/03/2025 prot.2025.130902, nel ritenere accoglibili le motivazioni addotte dalla parte, ha concesso una proroga per la trasmissione della rielaborazione del documento di Analisi di rischio sito specifica.

RILEVATO

- a. Che l'Amministratore Giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c. con documentazione acquisita il 01/04/2025 con prot.n.2025.0165905, ha trasmesso il documento di Analisi di rischio sito specifica rev.02 del 27/03/2025 *“revisione a seguito della Conferenza di servizi del 12/02/2025”*;
- b. Che questa U.O.D. con nota prot. n. 2025.0265450 del 27/05/2025 ha convocato per il giorno 26 giugno 2025, la Conferenza di servizi per valutare ed eventualmente approvare gli esiti della caratterizzazione ed il documento dell' Analisi di rischio sito specifica rev.02 del 27/03/2025 *“revisione a seguito della Conferenza di servizi del 12/02/2025”*, relativi all' area di cava di tufo grigio sita in località Campo del Comune di Comiziano (NA);
- c. Che in data 26 giugno 2025 si è tenuta la Conferenza di servizi ai cui atti è stata acquisita la seguente documentazione:
 - 1. Nota Arpac trasmessa in data 20/06/2024 con prot.n.039707/2025 ed acquisita con prot.n.2025.310652, con cui la medesima Agenzia ha trasmesso la relazione tecnica istruttoria datata 18/06/2025, nella quale si riporta che: ***“...omissis **Si premette innanzitutto che la presente istruttoria ha fatto riferimento all'area di cava in cui non sono state eseguite eventuali opere di ricomposizione autorizzate con materiali end of waste, dei quali tra l'altro non c'è alcun riferimento nel modello concettuale. Qualora siano presenti aree interessate dalle suddette opere, queste vanno escluse dall'analisi di rischio e dal presente parere.*****

Ai fini dell'espressione del parere di competenza si osserva quanto segue:

1. In merito a superamenti delle CSC e dei valori di fondo degli analiti misurati in falda, si chiarisce innanzitutto che i valori di 15,1 µg/l per Arsenico e 0,152 µg/l per 1,2- dicloropropano sono da considerarsi non superamenti. In secondo luogo si condivide l'ipotesi di una probabile contaminazione

di fondo per i contaminanti per cui sono presenti superamenti già nei piezometri di monte idrogeologico (alluminio, organoclorurati e nitriti). Per i contaminanti per cui sono presenti dei superamenti dei valori di fondo naturale, si ritiene plausibile che ci sia comunque una correlazione con le caratteristiche geochemiche dell'area. Tali aspetti andranno meglio definiti attraverso specifico piano di monitoraggio;

2. Non è stato attivato, anche nella revisione 2, per la sorgente falda il trasporto al punto di conformità; tuttavia tenuto conto di quanto riportato nel punto precedente, si ritiene di poter valutare tale percorso attraverso le indagini dirette del monitoraggio;

3. Il percorso di lisciviazione in falda ha individuato un rischio non accettabile. Pertanto sulla base dello studio presentato, deve essere tenuto conto della contaminazione associata a tale percorso e delle CSR calcolate. Considerata l'entità dei superamenti e i risultati della analisi chimiche delle acque, tale risultato potrà essere rivisto sulla base dei dati rilevati dal piano di monitoraggio.

Sulla base delle osservazioni sopra riportate, **si esprime parere favorevole** sull'analisi di rischio. Ai fini della migliore progettazione degli interventi di bonifica, potrà essere elaborata una nuova analisi di rischio in cui saranno eventualmente esclusi i percorsi e i contaminanti oggetto di verifica nei seguenti studi:

1. il monitoraggio della falda, da attuare al fine di verificare sia le effettive origine e distribuzione della contaminazione rilevata che i fenomeni di trasporto in falda al punto di conformità e di lisciviazione dal suolo. Tale monitoraggio dovrà essere proposto e concordato con ARPAC e dovrà avere una durata tale da fornire basi solide alle ipotesi formulate all'interno dello studio di analisi di rischio, tra cui il rischio di lisciviazione, il fondo antropico e naturale e il trasporto al punto di conformità;

2. eventuale valutazione, attraverso diverse linee di evidenza, dell'origine della contaminazione da arsenico nei suoli, a titolo esemplificativo ma non esaustivo si può far riferimento alla correlazione con le attività svolte e con i materiali presenti, alla presenza di una distribuzione geografica anomala delle concentrazioni di arsenico, che potrà essere oggetto di uno specifico studio, con la ricostruzione di un nuovo modello geologico sito specifico, che vada a correlare i valori massimi registrati ad eventuali particolarità litologiche locali, ovvero all'origine geoetica degli outlier individuati.”;

2. Nota Città Metropolitana di Napoli del 23/06/2025 prot.n.0094304 acquisita in pari data con prot.n.2025.312892, nelle cui “Conclusioni” si riporta che: “...omissis Con riferimento all'AdR di cui trattasi si esprime **parere favorevole** relativamente alle proprie competenze facendo rimando agli esiti istruttori degli organi tecnici specialistici convocati alla CdS (ARPA Campania, ASL) con particolare riferimento alle considerazioni relative al percorso di lisciviazione in falda della contaminazione da Arsenico rilevata nel suolo profondo per il poligono S26.

In ogni caso, e fermo restando le conclusioni dell'istruttoria degli organi tecnici di questa CdS, in ordine alla proposta avanzata dal proponente nel documento in esame, si concorda senz'altro circa la necessità di monitorare le acque sotterranee.

Si prescrive pertanto la presentazione di un piano di monitoraggio relativo alle acque sotterranee di durata almeno biennale e cadenza trimestrale, salvo diversa valutazione in merito alla durata da parte dell'organo specialistico (ARPA Campania).

Si prescrive che almeno due campagne di monitoraggio siano validate dall'organo tecnico specialistico (ARPAC) che operi in contraddittorio con il proponente.

All'esito del detto monitoraggio, in caso di superamenti delle CSC ai POC, si potrà valutare la necessità di ricorrere alla predisposizione di Progetto Operativo di Bonifica o Messa in Sicurezza Operativo o Messa in Sicurezza Definitivo.

Si prescrive altresì di prevedere l'annotazione sul certificato di destinazione urbanistica degli esiti della presente AdR con conseguenti limitazioni d'uso del sito.

- d. Che l'Amministratore Giudiziario della Società Apostolico e Tanagro s.n.c., in sede di CdS del 26/06/2025, tramite il proprio Consulente Ambientale, ha illustrato gli esiti della caratterizzazione ed il documento di Analisi di Rischio rev.02 del 27/03/2025. In particolare, in merito alle conclusioni del documento di Analisi di Rischio in esame ha evidenziato che: “... per i suoli superficiali non hanno mostrato superamenti delle CSC, previste per la destinazione d'uso commerciale industriale per il suolo profondo nel solo punto S26- C3 vi è un superamento per il parametro Arsenico, che porta ad un rischio non accettabile per i percorsi ambientali di lisciviazione e trasporto in falda;

le acque sotterranee emergono rischi sanitari accettabili per tutti i parametri e percorsi considerati. Le concentrazioni rilevate in corrispondenza dei POC individuati nei piezometri S3/P1, S5/P2 e S12/P3 rispettano le CSC.

Si propone, al fine di verificare l'effettiva non accettabilità dei rischi ambientali individuati, la conduzione di un monitoraggio periodico delle acque sotterranee.”;

- e. Che il Consulente della Società G. Apostolico e C. Tanagro s.n.c., nella seduta della citata CdS del 26/06/2025, in riferimento al superamento dell'Arsenico nel punto S26-C3 ha messo in evidenza che: *“... trattasi di un singolo superamento puntuale, su un totale di 114 sezioni di suolo analizzato. Si ritiene che tale superamento non sia assolutamente rappresentativo dell'intera area sottoposta ad indagine ambientale, considerando che l'area sottoposta ad indagine analitica è pari a circa 80.000 mq. L'area oggetto del Piano di caratterizzazione ricade all'interno dell' Area vesuviana, dove tutti gli studi geo-chimici condotti hanno evidenziato la presenza di metalli provenienti dalle eruzioni vulcaniche dell'ultima era geologica.”;*
- f. Che la Conferenza di servizi del 26/06/2025, dopo ampio e approfondito confronto, vista la nota Arpac del 17/11/2023 prot. n. 2023.0556532, con cui la medesima Agenzia ha, tra l'altro, validato la campagna di caratterizzazione, ha approvato gli esiti della caratterizzazione eseguita dalla Società Natura S.r.l., per l'Amministratore Giudiziario della Società Apostolico & Tanagro per il sito in argomento;
- g. Che la citata CdS del 26/06/2025, inoltre, vista la relazione tecnica istruttoria Arpac datata 18/06/2025, visto il parere della Città Metropolitana di Napoli del 23/06/2025 prot.n.0094304, preso atto delle dichiarazioni degli intervenuti, ha approvato l'Analisi di rischio sanitaria ambientale rev. 02 del 27/03/2025, con le prescrizioni riportate nei pareri di Arpac e Città Metropolitana di Napoli, acquisiti agli atti della Conferenza, ed ha richiesto all'Amministrazione Giudiziaria, per conto della Società G. Apostolico e C. Tanagro s.n.c., la presentazione di un Piano di monitoraggio delle acque sotterranee, entro un termine di 30 gg, tenendo conto di quanto prescritto da Arpac e Città Metropolitana di Napoli, da trasmettersi a questa Amministrazione e a tutti gli Enti convocati ai lavori della conferenza. Tale Piano di monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere valutato e concordato con Arpac, in qualità di organo specialistico, e svolto in contraddittorio con la medesima Agenzia;
- h. Che l'Amministratore Giudiziario della Società Apostolico e Tanagro s.n.c. con nota del 23/07/2025, acquisita in data 31/07/2025 al prot. n. 2025/383188, ha trasmesso il documento denominato “Piano di Monitoraggio della Falda Acquifera”, redatto dalla Società Natura, datato 22/07/2025 rev. 00, nel quale viene riportata l'attività di campionamento ed analisi dell'acqua di falda, che verrà svolta in contraddittorio con Arpac, così come richiesto in sede di CdS del 26/06/2025.

PRESO ATTO

- a. Degli esiti della Conferenza di Servizi, iniziata il 18/12/2024 e conclusasi in data 26/06/2025, e dei pareri ivi espressi;
- b. Che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e l'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, non hanno partecipato alla Conferenza di servizi, né hanno trasmesso il proprio parere sul procedimento ambientale di che trattasi.

RITENUTO

di approvare, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie e agli esiti della Conferenza di servizi, gli esiti della caratterizzazione ambientale e il documento dell'Analisi di rischio sito-specifica rev.02 datato 27.03.2025, presentati dall'Amministratore Giudiziario della Società Apostolico & C. Tanagro s.n.c., relativi all'area della cava di tufo grigio, ubicata in località Campo del Comune di Comiziano (NA), sito censito nel Piano Regionale Bonifiche della Regione Campania con codice 3029A504.

VISTO

il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

gli esiti della Conferenza di servizi, iniziata il 18/12/2024 e conclusasi il 26/06/2025.

Sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, dott.ssa Lucia Costantino, che attesta che, in capo a se stessa non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

La narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento.

APPROVARE, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/06, sulla base delle risultanze istruttorie e degli esiti della Conferenza di servizi, gli esiti della caratterizzazione ambientale e il documento dell'Analisi di rischio sito-specifica rev.02 datato 27.03.2025, presentati dall'Amministratore Giudiziario della Società Apostolico & C. Tanagro s.n.c., relativi all'area della cava di tufo grigio, ubicata in località Campo del Comune di Comiziano (NA), sito censito nel Piano Regionale Bonifiche della Regione Campania con codice 3029A504.

PRESCRIVERE che l'Amministrazione Giudiziaria, per conto della Società G. Apostolico e C. Tanagro s.n.c., esegua le attività previste dal "Piano di Monitoraggio della Falda Acquifera", redatto dalla Società Natura, datato 22/07/2025 rev. 00. Tale Piano di monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere valutato e concordato con Arpac, in qualità di organo specialistico, e svolto in contraddittorio con la medesima Agenzia.

PRECISARE che questa Amministrazione valuterà l'eventuale prosecuzione del procedimento ambientale agli esiti del monitoraggio delle acque sotterranee e del parere di validazione della campagna da parte dell'Arpac.

INVITARE il Comune di Comiziano a riportare apposita annotazione nel relativo certificato di destinazione urbanistica circa le limitazioni d'uso e le precauzioni da adottare in caso di intervento sul sito o di futuro cambio di destinazione d'uso, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, c. 4, let. b) delle NTA del vigente PRB Campania.

TRASMETTERE il presente Provvedimento alla Dott.ssa Antonella Ambrosio ed al Dott. Antonio Merola, rispettivamente in qualità di Amministratore e Coamministratore Giudiziario della Società G. Apostolico e C. Tanagro s.n.c., alla Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c., al Comune di Comiziano, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla U.O.D. Genio Civile di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'A.S.L. NA 3 Sud, al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, all'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, all'Arpac Dipartimento di Napoli, all'Avv. Felice Petillo rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale "RIZE UP", alla Regione Campania UOD Bonifiche, alla Segreteria della Giunta e al Portale Regionale per la pubblicazione nella Sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

DOTT. PIER GIORGIO DE GERONIMO